**TABELLA A) Commenti, osservazioni e proposte riguardanti la formulazione di ogni singola disposizione contenuta nel testo dello Schema di Regolamento**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Documento di consultazione n. 2/2017****SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), ARTICOLI 29-BIS, 30, 30-BIS, 30-QUATER, 30-QUINQUES, 30-SEXIES, 30-SEPTIES, NONCHÉ DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), E IN PARTICOLARE AL CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-BIS (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DEL GRUPPO), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74, CONSEGUENTE ALL’IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EMANATE DA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO.** |
| **Legenda****Nella riga “Commentatore” i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).****Nella riga “Osservazioni generali” i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.****Nelle colonne “Articolo” e “Comma” andranno inseriti, rispettivamente, l’articolo e il comma cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.****Nella colonna “Osservazioni e proposte” andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.** |
| **Commentatore** | **Norton Rose Fulbright Studio legale – Avv. S. Iannitti** |
| **Osservazioni generali** | **Con riferimento alla valutazione del profilo di rischio della compagnia (par. 3 della relazione di presentazione), si osserva:****- l’utilizzo di parametri specifici è rimesso alla preventiva autorizzazione dell’Autorità ed al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, essendo generalmente rivolto a rispecchiare un profilo di rischio specifico dell’impresa. Per tale motivo non sembra che l’adozione di parametri specifici implichi un profilo di rischio più accentuato, essendo lo stesso semplicemente più calibrato rispetto alle caratteristiche dell’impresa;****- l’uso di derivati o attivi illiquidi non dovrebbe di per sé essere foriero di aumentare il profilo di rischio della compagnia, laddove il loro impiego sia marginale rispetto agli impieghi complessivi della compagnia;****- tra i fattori indicativi di un più contenuto profilo di rischio, si cita la distribuzione di prodotti standardizzati: si suggerisce di far riferimento ai prodotti non-complessi, in maniera simmetricamente a quanto indicato nei fattori di maggior rischio (nei quali si fa riferimento, appunto, ai prodotti complessi).** |
|  |
| **Articolo** | **Comma** | **Osservazioni e proposte** |
| **5** | *2 let.z* | Al punto z) si consiglia di precisare che l’interesse cui deve tendere la gestione sociale sia riferito anche agli altri stakeholders, in primis gli azionisti. |
| **12** | 2 | Si suggerisce di chiarire che le attività di controllo qui menzionate siano tra loro alternative, dovendosi valutare il numero di attività di implementare sulla scorta della complessità ed alla portata effettiva dei rischi corsi dall’impresa. |
| **20** | 2 | Si suggerisce che l’informativa sulla situazione dei contratti assicurativi sia fornita “con cadenza regolare e adeguata” anziché “in maniera tempestiva”, al fine di evitare un inoltro automatico e disordinato delle informazioni. |
| **21** | 1 | Trattandosi di adempimento che dipende dal livello di cooperazione delle altre parti coinvolte, si suggerisce di sostituire il verbo “provvede” con la locuzione “si adopera per ottenere la formalizzazione…”. |
| **40** | 3 let. b) | Si chiede di chiarire in che modo gli accordi possano incoraggiare un’eccessiva assunzione di rischi (a carico dell’impresa, si immagina), considerato che l’insufficienza dei corrispettivi versati dall’impresa a fronte dei costi sostenuti dal fornitore, non può essere valutata dall’impresa. |
| **56** | 1 | Si consiglia di eliminare l’ultima parte della disposizione “e che, in ogni caso, non incentivino condotte contrarie all’obbligo di comportarsi secondo correttezza nei confronti degli assicurati”. Talune forme di remunerazione basate sul volume di produzione realizzato (rappel o sovra-commissioni) sono di per sé idonee a creare un incentivo alla vendita, che non necessariamente induce a comportarsi in maniera confliggente con l’interesse del cliente. Il risultato perseguito può quindi più efficacemente essere raggiunto dall’impresa mediante un’efficace attività di controllo sull’operato delle reti.Si osserva peraltro come né gli Atti Delegati né gli orientamenti EIOPA contengano una specifica menzione della remunerazione degli intermediari, apparendo le politiche di remunerazione limitate allo staff ed ai fornitori della compagnia. |
| **56** | 2 | Si prega di confermare che la disposizione è limitata alle forme di remunerazione connesse ai risultati del portafoglio (profit sharing), non potendo trovare applicazione rispetto al pagamento ordinario di provvigioni (per definizione connesso al solo piazzamento del prodotto) ed alle sovra-provvigioni.Si chiede peraltro di precisare se il pre-conto delle provvigioni sia compatibile con la necessità di evitare incentivi ad un’eccessiva esposizione al rischio. |
| **57** | 2 | Si chiede di precisare se l’introduzione di uno SLA e di un correlato meccanismo di penali che il fornitore debba corrispondere in caso di disservizio, siano sufficienti ad evitare il paventato risultato di un incentivo ad un’eccessiva esposizione al rischio. |
| **60** |  | In conformità con l’orientamento 61 espresso dall’EIOPA nelle line guida del 2015, si suggerisce di introdurre un quarto comma per specificare che, anche in deroga al divieto di cui all’attuale secondo comma, l’attribuzione ad un intermediario del potere di sottoscrivere affari o regolare sinistri per conto di un assicuratore non costituisce attività di esternalizzazione, pur applicandosi i medesimi requisiti. |
| **63** | Punto iii) del riquadro contenente le attese di IVASS | Con riferimento alle imprese di minori dimensioni o complessità non appartenenti ad un gruppo, si segnala come l’affidamento della funzione di revisione interna sia in realtà idoneo a garantire una maggiore imparzialità ed efficacia dei controlli, soventemente pregiudicata nelle realtà di minori dimensioni. |
| **65** | 2 | Si suggerisce di sostituire il riferimento alla necessità di “monitorare costantemente” con un più realistico monitoraggio “con cadenza adeguata”. |